



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	11
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	15
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica.

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale sono di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

b) Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

L'articolo 1 dichiara che lo scopo dell'Accordo è sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il patrimonio e rafforzino la cooperazione nei settori di interesse comune, nella consapevolezza che l'arricchimento culturale favorisce la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani

L'articolo 2 stabilisce la promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.

L'articolo 3 individua la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente quale settore da incoraggiare con tutti i mezzi possibili, incluse cattedre e dottorati.

L'articolo 4 individua la conoscenza e la comparazione dei rispettivi sistemi educativi e piani quali strumenti fondamentali per la valutazione comparativa dei titoli di studio.

L'articolo 5 stabilisce che, compatibilmente con le risorse disponibili e di comune accordo, ciascuna Parte promuoverà attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali e che a tali attività sarà dato adeguato sostegno.

L'articolo 6 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, sarà favorito l'ingresso di materiali, pubblicazioni e attrezzature necessarie a svolgere le attività di cooperazione.

L'articolo 7 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, saranno promosse tutte le attività connesse alla promozione dell'arte e della letteratura.

L'articolo 8 stabilisce che sarà incoraggiata la cooperazione tra università, istituti superiori e specializzati, favorendo contatti diretti a tutti i livelli ed individuando quali strumenti partecipativi lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

L'articolo 9 include nell'ambito di cooperazione le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative.

L'articolo 10 mira ad organizzare eventi artistici, mostre d'arte e *design* su base re-

golare e a tal fine promuove scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori.

L'articolo 11 afferma la volontà di incoraggiare la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari attraverso l'assegnazione di incentivi adeguati, nei limiti dei fondi disponibili.

L'articolo 12 esplicita la volontà delle Parti di incoraggiare la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche, ai fini della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale e della gestione del paesaggio culturale.

L'articolo 12 *bis* prevede inoltre che la collaborazione avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) del 1972, sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 13 prevede che le Parti promuovano la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze e organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti e che sostengano l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

L'articolo 14 stabilisce che saranno incoraggiate tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico architettonico e artistico, prevedendo la possibilità di corsi di formazione specifici.

L'articolo 15 prevede la concessione di borse di studio di tutti i tipi, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, i cui termini e le cui condizioni saranno stabiliti dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 16 afferma l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione scienti-

fica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate.

L'articolo 17 definisce che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte, mediante lo scambio di esperti scienziati e ricercatori, nonché di informazioni scientifiche e tecniche, lo sviluppo di progetti di ricerca scientifici e tecnologici e la creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca, l'organizzazione di *workshops*, seminari, conferenze e mostre, l'organizzazione di corsi di formazione, la previsione di sovvenzioni per docenti e ricercatori e ogni altra forma di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

L'articolo 18 stabilisce che, in conformità con le leggi e i regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti si impegnano ad impedire il traffico illegale di opere di prestigio artistico e archeologico e di documenti di valore storico e artistico e cooperano al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d'arte attraverso l'adozione di misure preventive, repressive e correttive, tenendo conto dei principi stabiliti nell'ambito della Convenzione internazionale UNESCO (1970) e della Convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato UNIDROIT (1995). Stabilisce, inoltre, che le Parti si impegnano a proteggere il patrimonio culturale sottomarino tenendo conto dei principi della Convenzione UNESCO (2001).

L'articolo 19 prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché scambi in materia di pari opportunità di genere, di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi ed altre iniziative, oltre alla promozione della

cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili.

L'articolo 21 stabilisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dello sport e dell'educazione fisica conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il *doping* nello sport.

L'articolo 22 incoraggia la cooperazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

L'articolo 23 stabilisce la nomina di una commissione paritetica incaricata di rivedere i progressi della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine e dichiara che le Parti convengono che tutte le iniziative nell'ambito dell'Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le amministrazioni coinvolte.

L'articolo 24 prevede la risoluzione amichevole delle controversie.

L'articolo 25 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso.

L'articolo 26 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede una durata di cinque anni, con rinnovo automatico per periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle Parti contraenti. Specifica, inoltre, che l'eventuale denuncia non pregiudica le attività in corso di attuazione, salvo diversa decisione di comune accordo delle Parti.

L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non debbano essere interpretate o applicate in modo da mettere in pericolo gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Myanmar in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per progetti multilaterali nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 5.000
Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 10.000
Contributi ad enti ed istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti birmani di lingua italiana	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 18.000

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 docenti o esperti birmani (*) (**)	MAECI	€ 3.840
L'Italia può inviare in Myanmar 2 docenti o esperti italiani: 2 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 3.840
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Gli impegni di cui all'art. 5 troveranno applicazione in successive intese tecniche ad hoc e solo se vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, pertanto al momento non ne derivano oneri.

Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dei rispettivi Paesi	MAECI	€ 20.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per incentivare la collaborazione e lo scambio di esperienze e conoscenze nei vari settori della cultura, comprese le arti visive e dello spettacolo, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 esperti birmani (*) (**)	MIBAC	€ 3.840
L'Italia può inviare in Myanmar 4 esperti italiani; 4 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MIBAC	€ 6.000
TOTALE	MIBAC	€ 3.840
	MIBAC	€ 6.000

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere l'organizzazione di eventi artistici e mostre d'arte e di design, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 10 esperti birmani, tra artisti, gruppi artistici, attori e compositori (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Myanmar 5 esperti italiani tra artisti, gruppi artistici, attori e compositori; 10 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ed (*)	MAECI	€ 7.500
TOTALE	MAECI	€ 9.600
	MAECI	€ 7.500

(*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani in Myanmar	MAECI	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 2.000

Art. 12

L'articolo 12 non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni (bilancio MIBAC, cap. 1292, 3030, 5650, 5653, 5654, 7224, 7460, 7502, 7670, 7672). Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico, attraverso scambi di pubblicazioni	MIBAC	€ 200
Contributi per organizzazione di seminari e convegni in campo archeologico	MIBAC	€ 5.000
TOTALE	MIBAC	€ 5.200

Art. 14

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per corsi di formazione in materia di valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico	MIBAC	€ 5.000
TOTALE	MIBAC	€ 5.000

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti birmani per un totale di 9 borse di studio annue di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario di € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 17

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni, forfetariamente quantificati in € 1.200 ciascuno, a 3 docenti o ricercatori birmani (*) (**)	MAECI	€ 3.600
L'Italia può offrire annualmente un soggiorno di massimo 30 giorni a 3 docenti o ricercatori birmani, con oneri forfetariamente quantificati in massimo € 1.300 a persona per soggiorno (*) (***)	MAECI	€ 3.900
L'Italia può inviare in Myanmar 3 docenti o ricercatori universitari italiani: 3 biglietti A/R Roma/Naypyidaw x € 1.500 ciascuno (*)	MAECI	€ 4.500
Contributi per l'elaborazione di progetti di ricerca e tecnologici e la creazione di centri di ricerca e laboratori comuni	MAECI	€ 10.000
Contributi per l'organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di interesse comune	MAECI	€ 3.000
Sovvenzioni per docenti e ricercatori e per corsi di formazione	MIUR	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 4.500
	MAECI	€ 20.500
	MIUR	€ 3.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di 30 giorni la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in massimo € 1.300, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 18

Le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (cap. 2471 bilancio MAECI), pertanto non determinano nuovi oneri a carico dello Stato.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per favorire lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in materia di pari opportunità di genere e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 3.000

Art. 20

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi e altre iniziative idonee	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 21

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi nel settore dello sport e dell'educazione fisica per mezzo di visite di studio, concorsi e altre iniziative pertinenti	MAECI	€ 5.000
TOTALE	MAECI	€ 5.000

Art. 23

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i programmi esecutivi e controllare il progresso della cooperazione, che si riunirà alternativamente in Italia e in Myanmar ogni tre anni. Nell'ipotesi di un incontro nel corso del 2021, che comporti l'invio in missione in Myanmar di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 1.500 x 4 biglietti A/R Roma/Naypyidaw): € 6.000 - Pernottamento (€120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 4.200
	MIUR	€ 2.100
	MIBAC	€ 2.100

Artt. 24 e 25

Dagli articoli 24 e 25 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Articolo	2019	2020	2021
Art. 2	10.000	10.000	10.000
Art. 3	18.000	18.000	18.000
Art. 4	6.840	6.840	6.840
Art. 5	/	/	/
Art. 7	20.000	20.000	20.000
Art. 8	/	/	/
Art. 9	9.840	9.840	9.840
Art. 10	17.100	17.100	17.100
Art. 11	2.000	2.000	2.000
Art. 12	/	/	/
Art. 13	5.200	5.200	5.200
Art. 14	5.000	5.000	5.000
Art. 15	7.380	7.380	7.380
Art. 17	28.000	28.000	28.000

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 18	/	/	/
Art. 19	3.000	3.000	3.000
Art. 20	10.000	10.000	10.000
Art. 21	5.000	5.000	5.000
Art. 23	/	/	8.400
TOTALE	147.360	147.360	155.760

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 dell'Accordo è pari a 147.360 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 155.760 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni


Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	121.320	121.320	125.520
MIUR	6.000	6.000	8.100
MIBAC	20.040	20.040	22.140
TOTALI	147.360	147.360	155.760

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



06 APR 2019



Referente: Ministero degli Affari Esteri - Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali intercorse tra lo Stato italiano e Stato dell'Unione del Myanmar. L'Accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Unione del Myanmar nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni, alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi del sud-est asiatico in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è attualmente privo di intese bilaterali che disciplinino la materia. L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni

**statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della
sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016.", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 14 MAR. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23, è autorizzata la spesa di 147.360 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 155.760 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 23 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 25 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL
MYANMAR**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, di seguito denominate "le parti contraenti":

RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia contribuirà a rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi;

DESIDERANDO promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il rispettivo patrimonio delle parti contraenti, rafforzino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei settori di interesse comune, in via prioritaria e reciproca, in linea con le leggi in vigore in entrambi i Paesi e nella misura consentita dalle risorse disponibili.

Le parti contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione dei valori comuni, compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Le parti contraenti, di comune accordo, promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inclusi nel quadro dei programmi delle organizzazioni regionali, di cui le Parti contraenti sono membri, nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, incoraggeranno quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente. A questo scopo le Parti contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive istituzioni accademiche ed educative con tutti i mezzi possibili, tra cui l'aumento del numero di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare - anche attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione, per confrontare gli stessi e i relativi piani di studio al fine di facilitare un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5

Ciascuna Parte contraente, di comune accordo e nella misura consentita dalle risorse disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte contraente.

A tali Istituzioni sarà concesso un adeguato sostegno per il loro funzionamento, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel Paese in cui operano.

Articolo 6

Le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti, favoriranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie per la realizzazione dei compiti istituzionali delle Istituzioni di cui all'articolo 5 del presente accordo.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti contraenti, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni e regolamenti e su base di reciprocità, promuoveranno e favoriranno tutte le attività connesse.

Articolo 8

Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione tra le loro università e istituti superiori o specializzati, mediante la stesura di accordi specifici per lo scambio di docenti, ricercatori, amministratori scolastici ed esperti che parteciperanno a lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti contraenti promuoveranno i contatti diretti e la cooperazione tra le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative con lo scopo di partecipare a festival, spettacoli, mostre e altre riunioni organizzate dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti inoltre incoraggeranno scambi di rappresentanti dei vari settori della cultura,

comprese le arti visive e dello spettacolo, con lo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le parti contraenti promuoveranno gli scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare, su base regolare, eventi artistici e mostre d'arte e design.

Articolo 11

Le parti contraenti, nei limiti dei fondi disponibili, incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte contraente. Incentivi adeguati potranno essere assegnati da ciascuna Parte contraente.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi in vista della tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12 bis

Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione alla collaborazione nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Le Parti contraenti si impegnano anche a collaborare nel rispetto dei principi stabiliti, rispettivamente nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e nella Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

Articolo 13

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze, e l'organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti. Le Parti contraenti dovranno inoltre sostenere l'ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.

Articolo 14

Le Parti contraenti incoraggeranno l'attuazione di tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico, architettonico e artistico. Specifici corsi di formazione potranno essere organizzati di comune accordo.

Articolo 15

Le Parti contraenti, nella misura consentita dai fondi disponibili e su base di reciprocità, concederanno ai cittadini dell'altra Parte contraente borse di studio di tutti i tipi su temi di specifico interesse per le Parti contraenti. I termini e le condizioni di queste borse di studio saranno determinate dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate per lo sviluppo tecnologico.

Articolo 17

La Cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata nell'ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente, mediante:

- a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
- b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. progetti di ricerca scientifici e tecnologici ed altre attività connesse;
- d. creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di interesse comune;
- f. sovvenzioni per docenti e ricercatori;
- g. corsi di formazione;
- h. tutte le altre forme di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.

Articolo 18

Le Parti contraenti nel loro territorio impediranno il traffico illegale di opere di pregio artistico e archeologico o di documenti di valore storico o artistico per l'altra Parte contraente in conformità con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi.

Le Parti contraenti convengono di cooperare al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d' arte con misure preventive, repressive e correttive in conformità della rispettiva legislazione nazionale, tenendo conto dei principi nell'ambito della convenzione internazionale UNESCO del 1970 sui mezzi da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, l'esportazione ed il trasferimento di proprietà dei beni culturali e dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Le Parti contraenti convengono inoltre di cooperare nella protezione del patrimonio culturale sottomarino in accordo con le rispettive legislazioni e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2001 sulla protezione del Patrimonio Culturale Sottomarino.

Articolo 19

Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in materia di pari opportunità di genere e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 20

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi e altre iniziative idonee. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili al fine di favorire lo scambio di esperienze grazie ad iniziative su temi di rilevanza internazionale.

Articolo 21

Le Parti contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica per mezzo di visite di studio, concorsi e altre iniziative pertinenti. Le Parti contraenti si conformeranno agli obblighi previsti nella Convenzione Internazionale dell'UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Articolo 22

Le Parti contraenti incoraggeranno ogni cooperazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 23

Al fine di attuare il presente Accordo le Parti contraenti nomineranno una commissione paritetica che si riunirà alternativamente nei due Paesi con il compito di rivedere il progresso della cooperazione ed elaborare Programmi Esecutivi a lungo termine.

Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le Amministrazioni e le Istituzioni coinvolte.

Articolo 24

Eventuali controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o trattative.

Articolo 25

Ciascuna Parte potrà chiedere per iscritto la revisione, la modifica o emendamenti al presente Accordo. Eventuali revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere effettuati per mutuo consenso attraverso i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Articolo 26

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che le rispettive norme nazionali sono state soddisfatte. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e, ogni volta, si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non dia all'altra notifica scritta, con preavviso di sei mesi, della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.

La denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei programmi o di attività in corso di attuazione nell'ambito dell'Accordo stesso, se non di comune accordo tra le Parti contraenti.


Articolo 27

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere applicate o interpretate in modo da mettere in pericolo o comunque influenzare gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.


IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.

Fatto a *NAY. PYI TAW* il *6. APRILE 2016* in duplice copia, in lingua Italiana, Myanmar e Inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UNIONE
DEL MYANMAR



AGREEMENT ON CULTURAL SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF
MYANMAR

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of the Union of Myanmar, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING that cooperation in the fields of culture, science and technology will help to strengthen the friendly relations between the two Countries;

DESIRING to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations;

HAVE agreed as follows:

Article 1

This Agreement has the purpose of developing activities that improve mutual knowledge, promote the respective heritage of the Contracting Parties, strengthen cultural, scientific, and technological cooperation in areas of common interest, on a priority and reciprocity basis, consistently with the laws in force in both Countries and to the extent permitted by the funds available.

The Contracting Parties recognise that cultural exchanges and enrichment support the promotion of common values that include respect for human rights.



Article 2

The Contracting Parties shall, by mutual agreement, promote multilateral projects, which could be included in the framework of the programmes of the regional organisations of which the Contracting Parties are members, in the fields of culture, science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall, to the extent permitted under their laws and regulations, encourage those initiatives that develop the knowledge, spreading, and teaching of their own language in the territory of the other Contracting Party. To this aim the Contracting Parties shall promote the study of the language and literature of the other Contracting Party in their respective academic and educational institutions by all possible means, including the increase of the number of chairs and lectorships.

Article 4

The Contracting Parties shall endeavor to update - also through the exchange of documents and visits of experts - the knowledge of their respective educational systems and their evolution with the aim of comparing them and their syllabuses in order to facilitate a fair comparative evaluation of the respective study certificates.

Article 5

Each Contracting Party, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall promote the activities of the other Contracting Party's educational, academic, and cultural institutions.

The said institutions shall be granted appropriate support for their functioning, subject to the laws and regulations in force in the Country where they operate.



Article 6

The Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations, shall encourage the entry of publications, materials, and the necessary equipment for the realisation of the institutional tasks of the institutions mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 7

In order to improve the knowledge of the other Country's arts, literature, and culture in general terms, the Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations and on a reciprocal basis, shall promote and encourage all the activities connected to such purpose.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and cooperation between their universities and higher or specialised institutions, through the development of specific arrangements by the exchange of teaching staff, researchers, educational administrators, and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 9

The Contracting Parties shall promote direct contacts and cooperation between governmental agencies dealing with visual arts, performing arts, literature, architecture and decorative arts with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the Contracting Parties.

The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives of the various areas of culture, including the visual and performing arts, with the purpose of sharing knowledge and experiences.

Article 10

The Contracting Parties shall promote exchanges of artists, artistic ensembles, actors and composers, with the aim of organising, on a regular basis, artistic events as well as art and design exhibitions.



Article 11

The Contracting Parties shall, subject to funds available, encourage the translation and publication of the other Contracting Party's essays and literary texts. Appropriate incentives may be awarded by either Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archives, and libraries of the respective Countries with a view to the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the management of their cultural landscape.

Article 12 bis

The Contracting Parties shall devote particular attention to cooperation in compliance with the obligations provided by the 1972 UNESCO International Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

The Contracting Parties also undertake to cooperate in compliance with the principles stated in, respectively, the 2003 UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 2005 UNESCO International Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

Article 13

The Contracting Parties shall promote the cooperation in the archaeological field through exchanges of information, publications and expertise and the organisation of symposia, seminars, and joint research projects. The Contracting Parties shall also support the further development of cooperation already in place.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage the implementation of all the initiatives aiming at the enhancement, conservation, and restoration of the respective archaeological, architectural, and artistic heritage.



Specific training courses may be organized if and when mutually agreed upon.

Article 15

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant nationals from the other Contracting Party scholarships of all kinds on subjects of specific interest for the Contracting Parties. The terms and conditions of these scholarships shall be determined by the agencies concerned and notified through the diplomatic channels.

Article 16

The Contracting Parties shall endeavour to promote scientific and technological cooperation, both in basic and applied sciences for technology development.

Article 17

Scientific and technological co-operation shall be developed, within the financial resources and to the extent permitted under the laws and regulations of each Contracting Party, by means of:

- a. exchanges of experts, scientists, and researchers;
- b. exchanges of scientific and technical information;
- c. scientific and technological research projects and other connected activities;
- d. establishment of joint research centres, laboratories, and research groups;
- e. organisation of seminars, workshops, conferences, and exhibitions in fields of common interest;
- f. grants for teaching and research staff;
- g. training course; and
- h. any other forms of cooperation that the Contracting Parties may agree upon.



Article 18

The Contracting Parties shall, within their territories, prevent illegal trafficking in works of artistic and archaeological merit or documents of historical or heritage value to the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries.

The Contracting Parties agree to cooperate in order to fight and prevent illicit traffic in works of art with preventive, repressive, and remedial measures in accordance with the respective national legislation, taking into account the principles under the 1970 UNESCO International Convention on the means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer in Ownership of Cultural Property and the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate in protecting the underwater cultural heritage in accordance with the respective legislation and by taking into account the principles of the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

Article 19

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experiences in the field of human rights and of civil and political liberties, as well as in the fields of equal opportunities between the sexes and of the protection of ethnic, cultural and linguistic minorities.

Article 20

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of youth, by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall promote cooperation between the respective public and private organisations that deal with youth issues in order to develop exchanges of experiences together with initiatives on themes of international relevance.



Article 21

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of sports and physical education by means of study visits, competitions and other suitable initiatives.

The contracting Parties shall comply with the obligations provide for in the 2005 UNESCO International Convention against doping in sport.

Article 22

The Contracting Parties shall encourage any cooperation in the fields of radio, television and cinema.

Article 23

In order to implement the present Agreement, the Contracting Parties shall appoint a Joint Commission that shall meet alternately in the two Countries with the task of reviewing the progress of cooperation and of drawing out long-term Executive Programmes.

The Contracting Parties agree that all initiatives mentioned in this agreement shall be implemented through diplomatic channels and within the limits of available funds established by the annual budgets of all administrations and institutions involved.

Article 24

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 25

Either Party may request in writing a revision, modification or amendment to this Agreement. Any revision, modification or amendment shall be made by mutual consent through diplomatic channels and shall enter in force in accordance with the same procedures provided for under article 26.



Article 26

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective domestic requirements have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each time, unless either Contracting Party gives the other Contracting Party six months prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes or activities being implemented under this Agreement unless mutually agreed by the Contracting Parties.


Article 27

The provisions of this Agreement should not be applied or interpreted so that they impair or otherwise affect the obligations of the Italian Republic arising from its membership of the European Union.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at *NAY PYI TAW*, on the day *6 April 2016* in duplicate, in the Italian, Myanmar, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE UNION
OF MYANMAR



€ 4,00